

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "PRESIDIO DEL LIBRO –MAGNA GRECIA" ETS

costituita in data 21/03/2007 e registrata a Policoro il 19 aprile 2007 al n. 763.

ART. 1 – SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Policoro in via Sinisi n. 29. Ogni variazione di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto.

ART. 2 – SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ii.;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura,
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine promuove seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, festival, fiere letterarie e culturali, premi letterari, borse di studio.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne.

L'Associazione intende, altresì, sollecitare gli enti pubblici e privati che, per le proprie competenze, possono svolgere una funzione di stimolo alla cultura come scuole, biblioteche, istituzioni pubbliche locali e nazionali, librerie, associazioni professionali, giornali, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione.

L'Associazione non ha scopi di lucro. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Per finanziare le proprie attività l'Associazione può raccogliere fondi, provenienti anche da lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3. - ASSOCIATI

Si considerano associati le persone che, condividendo i principi formulati nel presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale dell'Associazione e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.

Possono entrare a far parte degli associati anche Enti, Associazioni, Aziende, Imprese che ne facciano domanda e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell'Associazione, intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono, dunque, tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle deliberazioni associative, fra le quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa stabilita periodicamente dall'Organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati e dei verbali), facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

L'Associazione potrà attribuire la qualifica di Socio Onorario ad Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e personalità, che si siano particolarmente contraddistinte nei settori in cui opera l'Associazione.

I Soci Onorari avranno gli stessi diritti degli Ordinari, ma non pagheranno quote di iscrizione.

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età può chiedere di essere ammesso tra i soci dell'associazione, mediante istanza scritta che contenga, oltre alle generalità, l'esplicita dichiarazione di adesione ai principi del presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia, entro 60 giorni, l'Organo amministrativo. In caso di rigetto della domanda, il richiedente può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato. L'associato, tuttavia, può recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetti immediato. Il recedente ha l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo amministrativo, e non può chiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che ripetutamente mostri di non rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'Organo amministrativo, o che sia gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi (es: pagamento quote associative), può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo.

Nel caso in cui vengano a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.

Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e gli organi possono essere rieletti.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è sovrana e gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili dai soci secondo il criterio del voto singolo.

All'Assemblea partecipano i soci o loro delegati in regola con la quota sociale.

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modifiche allo Statuto
- approva il Piano annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- approva i regolamenti
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione,
- delibera sull'esclusione di un associato
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. Di norma si riunisce entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata.

Hanno **diritto di voto** tutti gli associati da almeno un anno dalla delibera del Consiglio direttivo. Ogni socio esprime un solo voto. All'associato che non sia individuo fisico è attribuito un voto plurimo (in ragione di 1 ogni 20 suoi asso

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo 5 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in assenza anche di questo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione dei contenuti è affidata alla segretaria dell'Associazione o, in sua assenza, da un segretario nominato dal Presidente prima dell'avvio dell'adunanza. Il relativo verbale è conservato nel libro dei verbali dell'assemblea.

All'assemblea possono essere ammessi, in qualità di esperti, persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria sulle questioni da discutere.

In casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, le riunioni dell'assemblea si possono essere svolte in modalità on line, purché sia garantita la partecipazione di tutti i soci. In tale caso l'assemblea si ritiene svolta nella sede del Presidente.

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti; si delibera sempre a maggioranza.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo *non hanno* diritto di voto.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (CD) è l'Organo preposto alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione,
- predisporre il bilancio di esercizio
- fissare le quote associative annuali,
- deliberare sull'attuazione dei programmi,
- stabilire la convocazione delle assemblee,
- provvedere all'ammissione o all'esclusione di associati;
- predisporre, se necessari, regolamenti per il funzionamento dell'Associazione,
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, ATS, e ad altre attività assimilabili;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque altro atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per lo svolgimento di determinate funzioni.

Il Consiglio direttivo è costituito da 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio dalla sua elezione.

Dalla funzione di membro del CD si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro Consigliere da lui delegato, che ne dispone la convocazione fissandone gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

Il CD nomina al suo interno il Presidente e il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno sette giorni di preavviso a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail. In caso di urgenza è prevista la convocazione via e-mail o whatsapp con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (50% +1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Di ogni riunione del Direttivo si redige verbale che deve esser sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive, è dichiarato diissionario. I componenti del CD rispondono nei confronti dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 9 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

E' nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla tutela degli interessi dell'Associazione e ne sorveglia l'attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con Enti e Organizzazioni che si occupano degli ambiti di cui all'Art. 2.

In caso di temporanea impossibilità ad agire, il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

ART. 10 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario amministrativo redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 11 - TESORIERE

Il tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della sezione.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO.

Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea degli associati delibererà la costituzione dell'Organo di controllo e nominerà i relativi componenti, specificandone funzioni, composizione e durata in carica.

Art. 13 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

I volontari possono anche essere associati.

I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

ART. 14 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
- d) da rimborsi per convenzioni
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

ART. 15 –BILANCIO

- 1) L'esercizio associativo è annuale e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) E' fatto obbligo al Consiglio direttivo di redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura.

- 3) Detto bilancio, redatto nei modi di Legge, è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra l'andamento gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
- 4) Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve provvedere a depositare il bilancio sociale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo nel sito internet dell'Associazione.

Art. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, all'uopo convenuta.

ART. 17 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Assemblea può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci.

È deciso dall'assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria con la presenza di almeno la metà dei Soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del terzo Settore, individuati con delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore. Il parere è reso dal predetto Ufficio entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

ART. 18 – DISPOSIZIONE FINALE.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.